



Depositato in Data *16:26*
13/03/2023



SEGRETERIA DI STATO AFFARI ESTERI

**Modifiche e integrazioni al Decreto Legge n. 15 del 3 febbraio 2023
"ULTERIORI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI
SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA"**

EMENDAMENTO MODIFICATIVO DELL'ARTICOLO 2

Art. 2

(Modifiche al comma 5 bis dell'articolo 2 del Decreto Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche)

1. Il comma 5bis dell'articolo 2 del Decreto Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche è così modificato:

"5 bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato ~~2 dicembre 2022 n.159~~ **23 febbraio 2023 n. 29** e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. È consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato ~~n.159/2022~~ **n.29/2023**, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro."

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO DI UN NUOVO ARTICOLO XX

Art. XX

(Disposizioni in merito al percepimento degli assegni familiari)

1. In deroga al primo comma dell'articolo 2 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, così come modificato dal Decreto - Legge 2 settembre 2022 n.126, a partire dal 1° aprile 2023 i capi famiglia titolari di permesso di soggiorno provvisorio per Emergenza Ucraina di cui al Decreto Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche, muniti del regolare libretto o nulla osta di lavoro rilasciato ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e che prestino regolare opera retribuita alla dipendenza di terzi nel territorio sammarinese, hanno diritto, per le persone a carico titolari di permesso di soggiorno provvisorio per Emergenza Ucraina, al percepimento degli assegni familiari secondo la normativa vigente.
2. In via del tutto straordinaria e per la durata del permesso di soggiorno provvisorio, qualora i soggetti di cui al comma 1 siano impossibilitati a produrre idonea documentazione dal Paese d'origine, ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 del Decreto 26 aprile 1976 n.15, è consentita la produzione di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Luca Beccari)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 (0549) 882 302 - 882 312
F +378 (0549) 882 814